



02226-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -
Vito Di Nicola
Claudio Cerroni - Relatore -
Antonella Di Stasi
Stefano Corbetta

Sent. n. sez. 1795
CC - 16/12/2021
R.G.N. 27291/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza del 29/01/2021 della Corte di Appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021 la Corte di Appello di Salerno, quale Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da (omissis) rivolto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ingiunzione a demolire del 26 maggio 2008 del Procuratore Generale della Repubblica, in esecuzione della sentenza del 7 ottobre 1998 della Corte territoriale.

2. Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo.

2.1. In particolare, assumendo violazione dell'art. 1, comma 65, della legge regionale Campania n. 5 del 2013, la ricorrente ha lamentato che non era stato tenuto conto della posizione della stessa come avente diritto all'utilizzo dell'immobile, ancorché acquisito al patrimonio comunale. Doveva quindi riconoscersi, fermo il difetto di legittimazione a fare valere incompatibilità con l'ordine di demolizione, il diritto di abitazione del bene, laddove la destinazione dell'immobile ad edilizia residenziale sociale era riconducibile ad una attività di natura pubblicistica. In tal senso andava considerato il provvedimento del Comune di Cava de' Tirreni di riconoscimento alla ricorrente del diritto di utilizzare il bene, così recuperando e utilizzando il cespite oggetto della pronuncia di demolizione.

Da ciò derivava il diritto della ricorrente di fare valere la sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta con l'azione esecutiva promossa dal Pubblico ministero, soprattutto in ragione dell'esigenza di difendere il proprio diritto di abitazione.

D'altronde il provvedimento della Corte territoriale doveva considerarsi illegittimo per l'omessa valutazione in ordine alla proporzionalità della misura della demolizione, laddove la ricorrente non era proprietaria di alcun appartamento ulteriore rispetto a quello interessato dall'ordine di demolizione, tra l'altro centro della vita familiare dal 1994, mentre alcun aiuto la stessa ricorrente aveva avuto dalle pubbliche istituzioni e vi era impossibilità di trovare altra situazione abitativa.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, si rileva che - a fronte dell'affermazione recata in ricorso, circa l'esistenza di provvedimento positivo rilasciato dall'Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni in merito all'utilizzo, da parte della ricorrente, del bene oggetto di demolizione e acquisito ormai al patrimonio comunale - alcunché risulta prodotto in atti, né alcuna documentazione a ciò relativa è stata altresì compresa nel "follario atti" depositato all'udienza del 29 gennaio 2021 - così rinviata per impedimento del difensore dalla precedente udienza del 19 gennaio 2021 - avanti alla Corte territoriale quale Giudice dell'esecuzione.

D'altronde il provvedimento impugnato non compie al riguardo alcun accenno, e del pari lo stesso Procuratore generale ha osservato che non era

rilevabile allo stato l'esistenza di un diritto degli occupanti dell'immobile ad accedere all'assegnazione dell'alloggio.

Al contrario, il ricorso introduttivo dell'incidente di esecuzione aveva semmai dato conto che il Comune cavese aveva espressamente negato all'odierna ricorrente la possibilità di ottenere l'assegnazione di alloggio sociale.

4.1.1. In tal senso, pertanto, va anzitutto ribadito quanto già osservato da questa Corte di legittimità, secondo cui il proprietario di un immobile abusivo, destinatario dell'ordine di demolizione, non ha interesse a far valere, per mezzo di incidente di esecuzione, l'applicabilità dell'art. 1, comma 65, della legge Regione Campania n. 5 del 2013 - secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare - in quanto tale norma presuppone che egli abbia perso la titolarità del manufatto, ormai acquisito al patrimonio comunale (Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260). Con la conseguenza che, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090). Si che trova applicazione il principio, secondo cui, in tema di reati edilizi, a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato al condannato per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune (*ex multis*, Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Cantioni, Rv. 277500). Laddove in ogni caso l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495; cfr. altresì Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Pellerito, Rv. 272502).

4.1.2. In definitiva, pertanto, e per completezza, è altresì nozione ribadita che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporre la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (per tutte, Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Petrone, Rv. 247791). Del pari, e coerentemente a siffatto principio, è stato parimenti riaffermato il principio per il quale la sanzione dell'ordine di demolizione è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (cfr. ad es. Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050).

Tutte circostanze che, per vero, non ricorrono in specie, laddove si evince solamente la pervicace inottemperanza dell'odierna ricorrente all'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna.

4.2. Al riguardo, invero, e tenuto comunque conto per completezza delle ulteriori doglianze (già peraltro ripetutamente poste all'esame di questa Corte), è anzitutto pacifico che, in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto "assoluto" all'inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato, ricavandosi al contrario l'opposto principio dell'interesse dell'ordinamento all'abbattimento delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche.

Il diritto all'abitazione, riconducibile all'art. 8 CEDU, è pertanto temperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello *status* preesistente del territorio (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994). Siffatto ordine infatti non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, assolvendo invece ad una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato. Mentre non può sussistere alcun legittimo affidamento in capo alla ricorrente, consapevole della illecita realizzazione di un'opera abusiva.

4.2.1. Quanto al significato del principio di proporzionalità, esso è stato oggetto di puntualizzazione da parte della Corte EDU (sent. C4/08/2020,

Kaminskas c. Lituania). In tale decisione è stato espressamente escluso che le condizioni personali del destinatario dell'ordine di demolizione possano avere un peso determinante per escludere la violazione del diritto del singolo al rispetto del proprio domicilio, quando questi abbia consapevolmente costruito la propria abitazione in un'area protetta senza permesso (perché, a ritenere altrimenti, si incoraggerebbe un'azione illegale a scapito della tutela dei diritti ambientali delle altre persone facenti parte della comunità), ed in ogni caso sottolineato come, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, un ruolo rilevante doveva essere attribuito alle garanzie procedurali assicurate, e, in particolare, alla concessione all'interessato di un tempo ragionevole per effettuare la demolizione.

4.2.2. La ricorrente ha altresì richiamato Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270.

Al riguardo, è stato osservato che il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nella fase di esecuzione dell'ordine di demolizione di un'abitazione illegalmente edificata implica la necessità di rispettare alcuni precisi criteri guida. Innanzitutto il principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile illegalmente costruito assume rilievo, secondo l'orientamento consolidato della Corte EDU, solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, di cui all'art. 8 della CEDU, e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà, garantito dall'art. 1 del Prot. 1 CEDU. L'esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, quindi, quando attiene ad un manufatto illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona. In secondo luogo, ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, un rilievo centrale assumono, da un lato, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell'attività edificatoria da parte dell'interessato, stante l'esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente e, dall'altro, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all'interessato di "legalizzare", se possibile, la situazione, e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative.

Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sono sicuramente rilevanti le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell'interessato; queste condizioni, però, non risultano mai essere considerate, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione o perché esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell'illegalità della edificazione al momento del compimento di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la

regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una soluzione alle esigenze abitative.

4.2.3. In specie, e la valutazione di manifesta infondatezza della questione si impone immediatamente, la ricorrente non ha affatto documentato l'impossibilità sia di spostarsi in altro luogo, sia di reperire altra soluzione abitativa, semplicemente invocando il diritto ex se a continuare a vivere in un immobile, anche se abusivo, sol perché casa familiare.

In proposito non vi è alcuna concreta e specifica allegazione circa un proprio eventuale ma neppure allegato stato di indigenza (tant'è che la stessa Amministrazione comunale non risulta avere assunto provvedimenti di aiuto sociale); a ciò si aggiunga che l'ordine di demolizione è suscettibile di esecuzione da ventitré anni e, nonostante ciò, la ricorrente non risulta avere assunto alcuna concreta iniziativa. Né tale inerzia può trasformarsi in uno strumento di perpetrazione dell'illegalità.

4.2.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, non può che essere condotto un giudizio di sicura prevalenza delle esigenze pubbliche rispetto a quelle del privato istante.

5. Alla manifesta infondatezza dell'impugnazione consegue l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16/12/2021

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Anna Petruzzellis

